



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°9

DEL 16/02/2024

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU)- Approvazione aliquote anno 2024.

L'anno **duemila ventiquattro** il giorno **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **19:00 e ss.**, in Racalmuto nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Vittorio Emanuele n.13, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno della seduta risultano presenti\assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

Nr	Consiglieri Comunali	PRESENTE	ASSENTE
1	LEONE PASQUA RITA CINZIA	X	
2	PENSILLO IRENE		X
3	PAGLIARO SERGIO		X
4	DI VITA ANGELO	X	
5	ZUCCHETTO MARIA	X	
6	GAGLIARDO CARMELISA		X
7	LICATA GIUSEPPE		X
8	LAURICELLA ANTONINO	X	
9	FALCO CARMELO	X	
10	BUFALINO MARANELLA MARILENA	X	
11	MANTIONE IVANA	X	
12	MORGANTE MARIA GRAZIA	X	

Consiglieri assegnati n. 12- in carica n. 12– Presenti 8, Assenti 4 (Pensillo, Pagliaro, Gagliardo e Licata).

Presiede l'adunanza il Dott. Carmelo Falco, Presidente del Consiglio Comunale.

Sono presenti per l'Amministrazione Comunale: il Sindaco Arch. Vincenzo Maniglia, il Vice Sindaco Dott. Angelo Curto e l'Assessore Avv. Maria Cristina Iacono.

Sono, altresì, presenti il Responsabile di E.Q. I Settore Dott.ssa Letizia G. Di Naro.

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Marotta.

IL PRESIDENTE

Il Presidente procede alla trattazione del quarto punto posto all'O.D.G. ***“Imposta municipale propria (IMU)- Approvazione aliquote anno 2024”***, legge la proposta del Responsabile del Settore II Sig. Salvatore Sardo Viscuglia dando atto che sulla stessa sono stati acquisiti i competenti pareri di regolarità.

Chiede di intervenire il Consigliere Leone che mette in rilievo che non è la prima volta che le aliquote IMU sono proposte nella stessa misura dell'anno precedente e puntualizza la possibilità per l'Amministrazione di dare un segnale ai cittadini mediante diminuzione delle aliquote.

Il Consigliere Leone continua precisando che il suo gruppo esprimerà voto non favorevole sulla proposta in esame.

Il Presidente a questo punto constatato che non ci sono altri interventi invita il Consiglio a votare per alzata di mano, a scrutinio palese, la proposta all'O.D.G. ***“Imposta municipale propria (IMU)- Approvazione aliquote anno 2024”***.

A votazione avvenuta risultano:

Consiglieri assegnati 12 – In carica 12

Consiglieri presenti e votanti n.8

Voti favorevoli n.5.

Voti contrari n.3 (Leone, Di Vita e Zucchetto).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto quanto sopra, con voti contrari n. 5 su 8 Consiglieri presenti e votanti accertati e proclamati con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

DELIBERA

Di approvare la proposta all'ODG ***“Imposta municipale propria (IMU)- Approvazione aliquote anno 2024”***.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. N. 7/2019

Proponente: Sardo Viscuglia Salvatore Responsabile di P.O. del Settore II⁰

OGGETTO: Imposta municipale propria-(IMU) — Approvazione aliquote anno 2024

Il sottoscritto Sardo Viscuglia Salvatore, Responsabile di P.O. del Settore II⁰, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria della proposta in esame non incorrono in situazioni analoghe.

Richiamato l'art. 1, commi 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Preso atto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TAS], quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari>;
2. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla camera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 466;
- c) immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) Ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a.** Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo IO del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b.** Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c.** Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall' art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

Il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

Il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

Il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento; - Il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 % per cento, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo all' 1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Il comma 755 che disciplina l'aliquota per gli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo I della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 fino all' 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'articolo I della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'a'no 2015 e confermarla fino all'a'no 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo I della Legge n. 208/2015;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è costituito è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote come dall'allegato prospetto:

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021. Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno corrente per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 7 Luglio 2023 è resa disponibile, all'interno dell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale l'applicazione informatica "Gestione IMU" attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Considerato che:

L'art. 1, comma 762, della Legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 Dicembre

Il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2023. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a congruimento, sulla base delle aliquote» deliberate per il 2023 dal Comune. - L'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;

L'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;

L'art. 52, del D. Lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che "per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto il D.M.I. del 19/12/2022 che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

L'art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:

l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine "per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e che "i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Dato atto che è stato acquisito il parere dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal Responsabile di P.O. del Settore II^o ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000


PROPONE

Per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare le aliquote della nuova IMU per l'anno 2024, secondo l'allegato prospetto ;
2. di stabilire la detrazione concessa per l'abitazione principale e le relative pertinenze ai fini dell'Imposta Municipale Propria (nuova IMU) per l'anno 2023 nella misura pari a euro 200,00 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 /9 e per le relative pertinenze. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. I, comma 767 della Legge n. 160/2019.
4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000.


Il Responsabile del Procedimento

Restivo Maria Teresa



Il Proponente

Sardo Viscuglia Salvatore




Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000e s.m.i. e dell'art. I della L.R.11/12/1991 n.48, come modificato della L.R. 30/2000,si esprime parere favorevolein ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore II°(Sig. Sardo Viscuglia Salvatore)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000e s.m.i. e dell'art. I della L.R.11/12/1991 n.48, come modificato della L.R. 30/2000,si esprime parere favorevolein ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Settore II°(Sig. Sardo Viscuglia Salvatore)



Prospetto aliquote IMU - Comune di RACALMUTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1.06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0.76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1.06%

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

Al Sig. Presidente del Consiglio

e p.c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Segretario Comunale

Al Sig. Responsabile Ufficio Servizio Finanziario

Al Sig. Responsabile Ufficio Tecnico

Si comunica che in merito alle seguenti pec ricevute nella casella di posta certificata del Collegio di seguito elencate:

- Pec del 14.11.2023 (proposta di Consiglio approvazione aliquote Imu 2024)
- Pec del 07.12.2023 (proposta di Consiglio approvazione Tariffe Tari 2024)
- Pec del 30.12.2023 (proposta di Consiglio acquisizione al patrimonio pali Enel Sole);

visto l'art. 239 del TUEL;

visto il Testo del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dove all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni:

- la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
 - 1) pareri, con le modalita' stabilite dal regolamento, in materia di: strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - 3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - 7) proposte di regolamento di contabilita', economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi

Ciò posto,
l'Organo ritiene che alle tre proposte di Consiglio di cui sopra non sia necessario esprimere nessun parere. Nell'ottica della fattiva collaborazione con l'ente, si rimane comunque a disposizione per eventuali interlocuzioni.

Con l'occasione, si inviano cordiali saluti.

L'Organo di revisione

Protocollo n. 412 del 09-01-2024

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: comunicazione del Collegio

Mittente : COLLEGIO DEI REVISORI

Mail mittente : collegiorevisoriracalmuto@pec.it


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Arch. Angelo Di Vita)



IL PRESIDENTE

(Dott. Carmelo Falco)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Roberta Marotta)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente dal _____ al _____

Racalmuto, li _____

Racalmuto, li _____

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

è divenuta esecutiva il giorno _____

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Racalmuto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
